

GIORGIO DE NOVA

Codice civile e leggi collegate

Addenda

con le modifiche introdotte dal d.lg. 18 aprile 2016, n. 71 (*Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE*); dal d.lg. 18 aprile 2016, n. 72 (*Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del d.lg. 13 agosto 2010, n. 141*) e dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59 (*Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*), conv. in l. 30 giugno 2016, n. 119.

2016

ZANICHELLI

CODICE CIVILE

2929-bis. *Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.* (1) — 1. Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

2. Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella

distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili (2).

3. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato (2).

4. L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento (2).

(1) Articolo inserito, unitamente alla Sezione I-bis, dall'art. 12.1, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.6, d.l. cit., tali disposizioni «si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

(2) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto sono stati così sostituiti agli originari commi secondo e terzo dall'art. 41-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. in l. 30 giugno 2016, n. 119.

LEGGI COLLEGATE

IV. OBBLIGAZIONI

IV. 1.

LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52. — *Disciplina della cessione dei crediti d'impresa* (1).

1. Ambito di applicazione. — 1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:

- a) il cedente è un imprenditore;
- b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
- c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della l. 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o

un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (2).

2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.

(1) G.U., 12 settembre 2014, n. 212.

(2) Lettera sostituita dall'art. 156.2, d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, in *Leggi coll. XVII, I*. Le parole «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari» sono state aggiunte dall'art. 15-ter, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv. in l. 11 novembre 2014, n. 164. Successivamente le parole da «o un soggetto» fino a «creditizia» sono state così sostituite alle precedenti «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari» dall'art. 12-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. in l. 30 giugno 2016, n. 119.

V. VENDITA

V. 3.

DECRETO LEGGE 12 settembre 2014, n. 133. — *Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive* (1), convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 2014, n. 164 (2).

23. Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di

immobili. — 1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono

l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all'art. 2643, comma primo, n. 8) del codice civile.

1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito.

2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. **Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile** (3).

3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli artt. 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'art. 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli artt. 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili.

In caso di inadempimento si applica l'art. 2932 del codice civile.

4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'art. 8 del d.lg. 20 giugno 2005, n. 122 (4), opera fin dalla concessione del godimento.

5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'art. 67, terzo comma, lett. c), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni (5). In caso di fallimento del conduttore, si applica l'art. 72 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni (5); se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. (omissis) (6).

8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1) G.U., 12 settembre 2014, n. 212.

(2) Suppl. ord. n. 85 a G.U., 11 novembre 2014, n. 262.

(3) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 42-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. in l. 30 giugno 2016, n. 119.

(4) In *Leggi coll. V, 2*.

(5) In *Leggi coll. XXII, 1*.

(6) Modifica l'art. 8, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, conv. in l. 23 maggio 2014, n. 80.

XVII. BANCHE

XVII. 1.

DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 1993, n. 385. — *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* (1).

115. Ambito di applicazione. — 1. Le norme del presente **titolo** (2) si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione

dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dai **capi I-bis e II** (3) e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.

(1) Suppl. ord. n. 92 a G.U., 30 settembre 1993, n. 230.

(2) La parola «titolo» è stata così sostituita alla precedente «capo» dall'art. 1.1, lett. a, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

(3) Le parole «dai capi I-bis e II» sono state così sostituite alle precedenti «dal capo II» dall'art. 1.1, lett. b, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

CAPO I-bis — CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI (1)

120-quinquies. Definizioni. — 1. Nel presente capo, l'espressione:

a) «Codice del consumo» indica il d.lg. 6 settembre 2005, n. 206;

b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da

un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

d) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;

(1) Capo inserito dall'art. 1.2, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit.: «Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

e) «finanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;

g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività:

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

h) «servizio accessorio connesso con il contratto di credito» indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;

i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'art. 120-terdecies in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli artt. 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;

l) «supporto durevole» indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo totale del credito per

il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito;

n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto.

2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della dir. 2014/17/UE e del presente decreto.

120-sexies. Ambito di applicazione. — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) contratti di credito in cui il finanziatore:

1) concede una *tantum* o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale su un bene immobile residenziale; e;

2) non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore,

dei propri obblighi contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione del contratto di credito;

b) contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;

c) contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

d) contratti di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi all'ipoteca;

e) contratti di credito nella forma dell'apertura di credito, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;

f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge;

g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, se non comportano l'iscrizione di un'ipoteca;

h) contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale;

i) contratti di credito in cui la durata non è determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed è destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista di altre soluzioni per finanziarie l'acquisto della proprietà di un bene immobile.

120-septies. Principi generali. — 1. Il finanziatore e l'intermediario del credito,

nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo:

a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;

b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

120-octies. Pubblicità. — 1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito.

2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in maniera chiara, precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile:

a) il finanziatore o, se del caso, l'intermediario del credito;

b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sarà garantito da un'ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali;

c) il tasso d'interesse, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli altri oneri compresi nel costo totale del credito per il consumatore;

d) l'importo totale del credito;

e) il TAEG, che deve avere un'evidenza all'interno dell'annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse;

f) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per

Addenda

ottennero alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

g) la durata del contratto di credito, se determinata;

h) se del caso, l'importo delle rate;

i) se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;

l) se del caso, il numero delle rate;

m) in caso di finanziamenti in valuta estera, un'avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero

incidere sull'importo che il consumatore è tenuto a pagare.

3. Le informazioni elencate al comma 2, lett. c), d), e), f), g), h), i), l), sono specificate con l'impiego di un esempio rappresentativo.

4. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le modalità per la loro divulgazione e i criteri per la definizione dell'esempio rappresentativo (2).

(2) L'art. 3.2, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72, così dispone: «Gli artt. 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*decies*, comma 3, del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione dei medesimi articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre 2016 si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 116 del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385».

120-novies. Obblighi precontrattuali. — 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche:

a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell'art. 120-*undecies*, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite;

b) l'avvertimento che il credito non può essere accordato se la valutazione del merito creditizio non può essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione;

c) se verrà consultata una banca dati, in conformità dell'art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (3);

d) se del caso, la possibilità di ricevere servizi di consulenza.

2. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per

consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato». Il modulo è consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all'art. 120-*undecies*, comma 1, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto.

3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. Durante il

periodo di riflessione, l'offerta è vincolante per il finanziatore e il consumatore può accettare l'offerta in qualunque momento.

4. Quando al consumatore è proposta un'offerta vincolante per il finanziatore, l'offerta è fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; essa è accompagnata dalla consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» se:

a) il modulo non è stato fornito in precedenza al consumatore; o

b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» precedentemente fornito.

5. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi

(3) In *Leggi coll. II, 3*.

(4) In *Leggi coll. XI, 9*.

120-decies. Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito. — 1.

L'intermediario del credito, in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

a) la denominazione e la sede dell'intermediario del credito;

b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;

c) se l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o più finanziatori; in questo caso, l'intermediario del credito indica la denominazione del finanziatore o dei finanziatori per i quali opera. L'intermediario del credito può dichiarare di essere indipendente se è un consulente

possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

6. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento a:

a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5;

c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 67-novies del Codice del consumo (4);

d) l'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'art. 120-quinquiesdecies, comma 3 (2).

indipendente ai sensi dell'art. 120-terdecies, comma 2;

d) se presta servizi di consulenza;

e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso;

f) le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre parti interessate possono presentare reclami nei confronti dell'intermediario del credito e le modalità di accesso a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove esistente;

g) l'esistenza e, se noto, l'importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. Se l'importo non è noto al momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa il

consumatore che l'importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato»;

h) se l'intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, la spiegazione circa l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso;

i) se l'intermediario del credito riceve commissioni da uno o più finanziatori, il diritto del consumatore di chiedere e ottenere informazioni indicate al comma 2.

2. Nel caso indicato al comma 1, lett. *i)*, l'intermediario del credito, su richiesta del consumatore, fornisce a quest'ultimo informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato», l'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore è tenuto a versargli in relazione ai servizi di intermediazione del credito (2).

4. Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta alle informazioni previste dal presente articolo, i propri collaboratori e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale operano e l'intermediario del credito che essi rappresentano.

120-undecies. Verifica del merito creditizio.

— 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del

merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate.

2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l'intermediario del credito; il finanziatore può chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.

3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il consumatore né vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell'art. 118, in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio è stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false.

4. Prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate, a meno che il credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria.

5. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (5).

7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell'art. 125.

8. finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contratti di

credito, che include l'elencazione dei tipi di diritti e beni su cui può vertere l'ipoteca.

(5) In *Leggi coll. II, 3.*

120-duodecies. Valutazione dei beni immobili. — 1. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili.

2. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed

(6) L'art. 3.3, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72, così dispone: «L'art. 120-*duodecies* del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione previste dal comma 3 del medesimo articolo sono emanate entro il 30 settembre 2016».

120-terdecies. Servizi di consulenza. — 1. Il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.

2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è reso dai consulenti di cui all'art. 128-*sexies*, comma 2-*bis*.

3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli intermediari del credito:

a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;

b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione personale e finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;

c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole, riguarda anche eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito e tiene conto di ipotesi

9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1 può essere prevista l'applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione (6).

ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;

d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi stessi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.

4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

a) la gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della raccomandazione;

b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo;

c) quando consentito, se percepiscono un compenso dai finanziatori in relazione al servizio di consulenza.

120-quaterdecies. Finanziamenti denominati in valuta estera. — 1. Se il credito è denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui è denominato il contratto in una delle seguenti valute:

a) la valuta in cui è denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito;

b) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.

2. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può stabilire condizioni per il diritto alla conversione, con particolare riguardo a:

a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4;

b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore può essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto.

3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione è pari al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui è stata presentata la domanda di conversione.

4. Se il valore dell'importo totale del credito o delle rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui è denominato il finanziamento e l'euro al

momento in cui è stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il consumatore nell'ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119. La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.

120-quinquiesdecies. Inadempimento del consumatore. — 1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.

2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 2744 del codice civile, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si adopera con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo. La clausola non

può essere pattuita in caso di surrogazione del contratto di credito ai sensi dell'art. 120-*quater* (7).

4. Agli effetti del comma 3:

a) il finanziatore non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola;

b) se il contratto di credito contiene la clausola, il consumatore è assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza;

c) costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 40, comma 2;

d) il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero,

in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 696 del codice di procedura civile, con una perizia successiva all'inadempimento. Si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 120-*duodecies* (8).

5. Con decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione dei commi 3 e 4.

6. Nei casi, diversi da quelli di cui al comma 3, in cui il finanziatore fa ricorso all'espropriazione immobiliare e, a seguito dell'escussione della garanzia residui un debito a carico del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva.

(7) L'art. 3.1, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72, così dispone: «La clausola di cui all'art. 120-*quinqüesdecies*, comma 3, del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 non può essere inserita nei contratti aventi a oggetto la rinegoziazione di un contratto di credito come definito dall'art. 120-*quinqües*, comma 1, lett. c), del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto». L'art. 3.4, d.lg. cit., così dispone: «I commi 3 e 4 dell'art. 120-*quinqüesdecies* del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, si applicano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste dal comma 5 del medesimo articolo, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

(8) L'art. 3.4, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72, così dispone: «I commi 3 e 4 dell'art. 120-*quinqüesdecies* del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, si applicano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste dal comma 5 del medesimo articolo, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

120-*sexiesdecies*. Osservatorio del mercato immobiliare. — 1. L'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.

120-*septiesdecies*. Remunerazioni e requisiti di professionalità. — 1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.

2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo nonché prestare servizi di consulenza.

3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.

120-*octiesdecies*. Pratiche di commercializzazione abbinata. — 1. È vietata l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora

il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente.

2. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 23, comma 4, del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58

(9) In *Leggi coll. XVIII, 1.*

(10) In *Leggi coll., XI, 9.*

120-noviesdecies. Disposizioni applicabili.
— 1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli artt. 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater, 125-sexies, comma 1.

122. Ambito di applicazione. — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

b) contratti di somministrazione previsti dagli artt. 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'art. 1677 del codice civile;

c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;

d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;

e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili [...] (1);

g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto

(9), dall'art. 28 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 21, comma 3-bis, del Codice del consumo (10).

2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 127-bis.

strumenti finanziari quali definiti dall'art. 1, comma 2, del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (2), purché il finanziatore partecipi all'operazione;

h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;

i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;

l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;

m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;

n) iniziative di microcredito ai sensi dell'art. 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

o) contratti di credito sotto forma di finanziamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'art. 125-*octies*.

1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lett. a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro (3).

2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano [...] (4) gli artt. 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-*ter*, 125-*quater*, 125-*sexies*, 125-*octies* (5).

3. Ai contratti di locazione finanziaria (*leasing*) che, anche sulla base di accordi

separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'art. 125-*ter*, commi da 1 a 4.

4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli artt. 124, comma 5, 124-*bis* (6), 125-*ter*, 125-*quinquies*, 125-*septies* nei casi stabiliti dal CICR (7).

5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri

(1) Le parole «aventi una durata superiore a cinque anni» sono state soppresse dall'art. 1.3, lett. a, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

(2) In *Leggi coll. XVIII, 1*.

(3) Comma inserito dall'art. 1.3, lett. b, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

(4) Le parole «il comma 5 e» sono state soppresse dall'art. 1.1, d.lg. 14 dicembre 2010, n. 218.

(5) Le parole «125-*septies*» erano state aggiunte dall'art. 1.1, d.lg. 14 dicembre 2010, n. 218. Successivamente le parole «125-*octies*» sono state così sostituite alle precedenti «125-*septies*» dall'art. 1.1, lett. a, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 1.1, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

(6) Le parole «comma 5, 124-*bis*» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5 e 7» dall'art. 1.1, lett. b, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 1.1, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

(7) Per determinazioni in materia di credito ai consumatori v. d.m. Economia e Finanze 3 febbraio 2011, in *Leggi coll. XVII, 13*.

128-*sexies*. Mediatori creditizi. — 1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un

apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128-*undecies*.

2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 (1).

3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.

3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l'attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente (2).

4. Il mediatore creditizio **ovvero il consulente di cui al comma 2-bis (3)**, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna (4) delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza (5).

(1) Comma inserito dall'art. 1.4, lett. a, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

(2) Comma inserito dall'art. 1.4, lett. b, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

(3) Le parole «ovvero il consulente di cui al comma 2-bis,» sono state inserite dall'art. 1.4, lett. c, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

(4) La parola «alcuna» è stata così sostituita alla precedente «alcune» dall'art. 8.6, d.lg. 14 dicembre 2010, n. 218.

(5) L'art. 12, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 7, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, così dispone: «1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia: a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito; b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 128-*novies*, comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative. || 1-*bis*. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. || 2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi. || 2-*bis*. L'esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'art. 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'art. 128-*undecies* individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza». Per la disciplina transitoria v. art. 26, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 17, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169.

128-septies. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi. — 1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 128-sexies, comma 2, **ovvero nella sezione speciale di cui all'art. 128-sexies, comma 2-bis** (1), è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'art. 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,

direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;

f) (2).

1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter (3), all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale (4) (5).

1-ter. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge (6).

(1) Le parole «, ovvero nella sezione speciale di cui all'art. 128-sexies, comma 2-bis,» sono state inserite dall'art. 1.5, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

(2) Lettera soppressa dall'art. 6.1, lett. c, n. 1, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 11, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

(3) Le parole «ai commi 1 e 1-ter» sono state così sostituite alle precedenti «al comma 1» dall'art. 6.1, lett. c, n. 2, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 11, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

(4) Comma aggiunto dall'art. 8.7, d.lg. 14 dicembre 2010, n. 218.

(5) V. art. 16.2, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

(6) Comma aggiunto dall'art. 6.1, lett. c, n. 3, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 11, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

128-octies. Incompatibilità. — 1. È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, le

cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di cui all'art. 128-sexies, comma 2-bis (1).

2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e (2) non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti (3).

(1) Comma inserito dall'art. 1.6, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

Addenda

(3) Le parole «sono persone fisiche e» sono state inserite dall'art. 6.1, lett. d, n. 1, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 11, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

(3) La parola «iscritti» è stata aggiunta dall'art. 6.1, lett. d, n. 2, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 11, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

128-duodecies. Disposizioni procedurali. —

1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli artt. 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2.

1-*bis*. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte degli agenti previsti dall'art. 128-*quater*, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne dà comunicazione all'autorità del Paese d'origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorità l'Organismo informa il Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, può vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'autorità del Paese d'origine (1).

2. (2).

3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli artt. 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, [...] (3) nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi (4);

c) cessazione dell'attività.

3-*bis*. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo 1-*bis* del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia (5), sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore (6).

4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

5. [...] (7) In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli artt. 128-*quater* e 128-*sexies* per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lett. b) e c) e del comma 3-*bis* (8).

Addenda

(1) Comma inserito dall'art. 6.1, lett. g, n. 1, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 11, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma abrogato dall'art. 6.1, lett. g, n. 2, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 11, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

(3) Le parole «nel caso previsto dall'art. 144 comma 8, e» sono state soppresse dall'art. 6.1, lett. g, n. 3, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 11, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

(4) Le parole «salvo comprovati motivi» sono state aggiunte dall'art. 6.1, lett. g, n. 3, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 11, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

(5) L'art. 1.10, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72, così dispone: «Il decreto di cui all'art. 128-duodecies, comma 3-bis, del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

(6) Comma inserito dall'art. 1.7, lett. b, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

(7) Le parole «Fermo restando l'art. 144 comma 8,» sono state soppresse dall'art. 6.1, lett. g, n. 4, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 11, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

(8) Comma così sostituito dall'art. 6.1, lett. g, n. 5, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 11, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141. Le parole «e del comma 3-bis» sono state aggiunte successivamente dall'art. 1.8, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. n. 72/2016 cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

144. Altre sanzioni amministrative alle società o enti (1). — 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli artt. 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-vicies-semel (2), 108, 109, comma 3, 110, in relazione agli artt. 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli artt. 26 e 52, 114-octies, 114-undecies, in relazione agli artt. 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2,

147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

b) inosservanza degli artt. 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

c) inosservanza degli artt. 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies e 128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;

e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del

rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso (3);

e-bis inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106, degli artt. 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*undecies*, 120-*duodecies*, 120-*terdecies*, 120-*quaterdecies*, 120-*septiesdecies*, 120-*octiesdecies*, 120-*noviesdecies* (4).

2. (5).

2-*bis*. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli artt. 4, par. 1, comma 1, e 5-*bis* del reg. (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito, e delle relative disposizioni attuative (6).

3. (7).

3-*bis*. (8).

4. La sanzione di cui al comma 1, si applica per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-*bis*, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-*ter*. La stessa sanzione si applica altresì nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia

di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. a) (9).

5. (10).

5-*bis*. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lett. b), c), d), e) ed *e-bis* (11), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 125-*novies* o la violazione dell'art. 128-*decies*, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 128-*duodecies*, all'Organismo di cui all'art. 128-*undecies* (12).

6-7. (13).

8. Le sanzioni previste dai commi 1, lett. b), c), d), e) ed *e-bis* (14), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali (15).

9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile (16) (17).

(1) La rubrica era stata sostituita alla precedente «Altre sanzioni amministrative pecuniarie» dall'art. 2.2, lett. a, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 4.4, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141. Le parole «alle società o enti» sono state aggiunte successivamente dall'art. 1.51, lett. a, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(2) Le parole «69-*quater*, 69-*quinquies*, 69-*octies*, 69-*novies*, 69-*sexiesdecies*, 69-*noviesdecies*, 69-*viciessemel*,» sono state inserite dall'art. 1.53, d.lg. 16 novembre 2015, n. 181. Per l'entrata in vigore v. nota (*) alla rubrica del provvedimento.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1.51, lett. b, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 1.9, lett. a, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai

Addenda

contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

(5) Comma abrogato dall'art. 1.51, lett. c, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(6) Comma inserito dall'art. 2, d.lg. 7 maggio 2015, n. 66.

(7) Comma abrogato dall'art. 1.51, lett. d, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(8) Comma abrogato dall'art. 1.51, lett. e, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(9) Comma così sostituito dall'art. 1.51, lett. f, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(10) Comma abrogato dall'art. 1.51, lett. g, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(11) Le parole «e) ed e-bis)» sono state così sostituite alle precedenti «ed e)» dall'art. 1.9, lett. b, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

(12) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 1.51, lett. h, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(13) Comma abrogati dall'art. 2.2, lett. e, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, che ha modificato l'art. 4.4, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

(14) Le parole «e) ed e-bis)» sono state così sostituite alle precedenti «ed e)» dall'art. 1.9, lett. c, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

(15) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 1.51, lett. i, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(16) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 1.51, lett. l, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(17) Articolo già sostituito dall'art. 4.4, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141.

XVII. 2.

DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141. — *Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (d.lg. n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi* (1).

12. Disposizioni di attuazione degli artt. 128-*quater* e 128-*sexies* del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (2). — 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:

a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;

b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta

elettronica (3) e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuata sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 128-*novies*, comma 1 (2). Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,

costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative (4).

1-*bis*. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 (5), effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario [...]. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del Titolo VI del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (2), e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale (6).

1-*ter*. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. a), del d.lg. 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (2). Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi

del Titolo VI del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (2), e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale (7).

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, individua, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400, le attività di segnalazione, relative ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo 1-*bis*, del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (2), che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia (8).

2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento (9) non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale [...] (10) e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

2-*bis*. L'esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'art. 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'art. 128-*undecies* (2) individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza (11).

(1) Suppl. ord. n. 212 a G.U., 4 settembre 2010, n. 207.

(2) In *Leggi coll. XVII, 1*.

(3) Le parole «, istituti di moneta elettronica» sono state inserite dall'art. 7.1, lett. a, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169.

(4) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 7.1, lett. b, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169.

(5) In *Leggi coll. XVII, 1*.

(6) Comma inserito dall'art. 7.1, lett. c, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169, come modificato dall'art. 36.10-*quater*, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha soppresso le parole «, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari».

(7) Comma inserito dall'art. 22.9-*bis*, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

Addenda

(8) Comma inserito dall'art. 2.1, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

(9) Le parole «soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento» sono state così sostituite alle precedenti «istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica» dall'art. 7.1, lett. d, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169.

(10) Le parole «, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito» sono state soppresse dall'art. 7.1, lett. d, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169.

(11) Comma aggiunto dall'art. 7.1, lett. e, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169.

13. Disposizioni di attuazione dell'art. 128-sexies del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (1).

— 1. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:

a) gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 120-terdecies, comma 2, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente

indipendente e nell'interesse del consumatore;

b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (1):

1) requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi personalità giuridica, mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'art. 128-sexies, comma 2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori;

2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, così che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (1) (2).

2. In conformità all'art. 5, comma 1, della l. 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

(1) In *Leggi coll. XVII, l.*

(2) Comma inserito dall'art. 2.2, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

16. Requisiti patrimoniali. — 1. L'Organismo definisce i massimali,

commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli artt.

128-*quinquies* [...] (1) e artt. 128-*septies* (2) e le modalità di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli artt. 128-*quinquies* e 128-*septies* (3) (4). Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.

1-*quater*. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo 1-*bis*,

del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (3), si applica il regolamento adottato ai sensi dell'art. 29, par. 2, lett. a), della dir. 2014/17/UE (5).

2. Ai sensi dell'art. 128-*septies*, comma 1 (6), del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (3), il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'art. 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

(1) Le parole «comma 1» sono state soppresse dall'art. 9, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169.

(2) Le parole «artt. 128-*quinquies*, comma 1 e artt. 128-*septies*» sono state così sostituite alle precedenti «128-*quater*, comma 2, e 128-*quinquies*, comma 2» dall'art. 16.5, d.lg. 14 dicembre 2010, n. 218.

(3) In *Leggi coll. XVII, l.*

(4) Le parole «e le modalità di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli artt. 128-*quinquies* e 128-*septies*» sono state inserite dall'art. 9, d.lg. 19 settembre 2012, n. 169.

(5) Comma inserito dall'art. 2.3, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72. In base all'art. 3.1, d.lg. cit., tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

(6) Le parole «Ai sensi dell'art. 128-*septies*, comma 1» sono state così sostituite alle precedenti «Ai sensi degli artt. 128-*quater*, comma 2, e 128-*septies*, comma 2» dall'art. 9, d.lg. 14 dicembre 2010, n.218.

XVIII. INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

XVIII. 1.

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58. — *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52* (1).

4. Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio. — 1. La Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'Ivass (2) collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che

compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea (3).

2-*bis*. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con

l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere (4).

2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob (5).

3. [...] (6) La Banca d'Italia e la Consob possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite (7).

5. La Banca d'Italia e la Consob possono scambiare informazioni:

a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;

b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

c) con gli organismi preposti alla compensazione o alla liquidazione (8) delle negoziazioni dei mercati;

d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.

5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è

subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio (9).

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lett. b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla Consob di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati (10). Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della Consob durante l'espletamento dell'indagine (11).

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia (12).

9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisor e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni (13).

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze (14). Sono fatti

salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente (15).

11. I dipendenti della Consob, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

12. I dipendenti della Consob, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla Consob, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione

europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, per i reati di cui all'art. 2638 del codice civile e agli artt. 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'art. 195-ter, comma 1-bis (16).

13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorità giudiziaria precedente in ordine ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis (16).

(1) Suppl. ord. n. 52/L a G.U., 26 marzo 1998, n. 71.

(2) La parola «Ivass» è stata così sostituita alla precedente «Isvap» dall'art. 1.2, d.lg. 4 marzo 2014, n. 44.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2.3, lett. b, d.lg. 30 luglio 2012, n. 130.

(4) Comma inserito dall'art. 1.2, lett. a, d.lg. 17 settembre 2007, n. 164, e successivamente così sostituito dall'art. 2.3, lett. c, d.lg. 30 luglio 2012, n. 130.

(5) Comma inserito dall'art. 1.2, lett. a, d.lg. 17 settembre 2007, n. 164.

(6) Le parole «Al medesimo fine,» sono state soppresse dall'art. 1.2, lett. b, d.lg. 17 settembre 2007, n. 164.

(7) Comma così sostituito dall'art. 9.1, lett. a, n. 1, l. 18 aprile 2005, n. 62.

(8) Le parole «alla liquidazione» sono state così sostituite alle precedenti «al regolamento» dall'art. 33.1, lett. b, l. 6 agosto 2013, n. 97.

(9) Comma inserito dall'art. 3.2, d.lg. 1° agosto 2003, n. 274. L'art. 9.1, lett. a, n. 2, l. 18 aprile 2005, n. 62, ha soppresse le parole «equivalenti a quelle vigenti in Italia».

(10) Le parole «, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati» sono state inserite dall'art. 1.2, d.lg. 19 novembre 2007, n. 229.

(11) Ultimi due periodi aggiunti dall'art. 9.1, lett. a, n. 3, l. 18 aprile 2005, n. 62.

(12) V., in tema, l'art. 7, d.lg. 1° settembre 1993, n. 385.

(13) Comma così sostituito dall'art. 2.1, lett. a, d.lg. 30 dicembre 2010, n. 239.

(14) L'espressione «Ministro/Ministero dell'economia e delle finanze» ha sostituito la precedente «Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» per effetto dell'art. 1.1, d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37.

(15) La Corte cost., con sentenza 3 novembre 2000, n. 460, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale di questo comma, interpretato nel senso che gli atti, le notizie e i dati in possesso della Consob posti a fondamento di un procedimento disciplinare sono accessibili all'interessato.

(16) Comma aggiunto dall'art. 1.1, lett. a, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

48. Compiti del depositario. — 1. Il depositario agisce in modo indipendente e

nell'interesse dei partecipanti all'Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire

potenziali conflitti di interesse tra l'esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.

2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli Oicr.

3. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell'Oicr;

b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'Oicr [...] (1);

c) accerta che nelle operazioni relative all'Oicr la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;

d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza;

e) monitora i flussi di liquidità dell'Oicr, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

3-bis. Il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lett. k) e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr (2).

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide, nonché alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell'Oicr da parte del depositario.

(1) Le parole «o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo» sono state soppresse dall'art. 1.1, lett. b, n. 1, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

(2) Comma inserito dall'art. 1.1, lett. b, n. 2, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

98-sexies. Obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni. — 1. Gli artt. 8-bis e 8-ter si applicano anche con riferimento alle

violazioni commesse nell'ambito di un'offerta al pubblico di quote o azioni di OICVM (1).

(1) Articolo inserito dall'art. 1.1, lett. c, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

188. Abuso di denominazione. — 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: «Sim» o «società di intermediazione mobiliare» o «impresa di investimento»; «Sgr» o «società di gestione del risparmio»; «Sicav» o «società di investimento a capitale variabile»; «Sicaf» o «società di investimento a capitale fisso»;

«EuVECA» o «fondo europeo per la venture capital»; «EuSEF» o «fondo europeo per l'imprenditoria sociale»; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle

imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenere dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a

cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile (1).

2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applicano gli artt. 6, 10, 11 e 16 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (2).

2-bis. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile (3).

(1) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 5.2, lett. a, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72. Le parole da «da euro trentamila» fino a «determinabile» sono state così sostituite successivamente alle precedenti «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» dall'art. 1.1, lett. d, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

(2) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 5.2, lett. b, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(3) Comma aggiunto dall'art. 5.2, lett. c, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

189. Partecipazioni al capitale. — 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli artt. 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'art. 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del

fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile (1).

2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli artt. 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8 (2).

2-bis. Si applica l'art. 188, commi 2 e *2-bis* (3).

(1) Comma così sostituito dall'art. 5.3, lett. a, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72. Le parole da «da euro trentamila» fino a «determinabile» sono state così sostituite successivamente alle precedenti «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» dall'art. 1.1, lett. e, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

(2) Comma così sostituito dall'art. 9.92, comma 1, d.lg. n. 6/2003, come modificato dall'art. 3.1, d.lg. n. 37/2004.

(3) Comma aggiunto dall'art. 5.3, lett. b, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

190. Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (1). — 1. Nei confronti dei soggetti abilitati, dei

depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci

per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile (2), per la mancata osservanza degli artt. 6; 7, commi 2, 2-*bis* e 3; 8, comma 1 e 1-*bis*; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-*bis*, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-*bis*, comma 6; 35-*novies*; 35-*decies*; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-*bis*, comma 4; 40-*ter*, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-*bis*; 41-*ter*; 41-*quater*; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-*ter*, 55-*quater*, 55-*quinqües* (3); 65; 79-*bis*; 187-*novies*, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La stessa sanzione si applica nei confronti di società o enti in caso inosservanza delle disposizioni dell'art. 18, comma 2, [...] (4) ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 50-*quinqües* (5).

1-*bis*. (6).

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli intermediari indicati nell'art. 79-*quater* per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 83-*novies*, comma 1, lett. c), d), e) ed f), 83-*duodecies*, e di quelle emanate in base ad esse;

d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle

disposizioni previste dai capi II e II-*bis* del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

e) ai gestori dei sistemi indicati negli artt. 68 e 69, comma 2, alla società indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli artt. 68, 69, 70-*bis* e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;

f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-*bis*, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;

g) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3;

h) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 83-*undecies*, comma 1 (7).

2-*bis*. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica:

a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del reg. (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;

b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, del reg. (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative (8);

b-*bis*) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e delle relative disposizioni attuative (9);

b-*ter*) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative (9).

2-*ter*. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:

a) nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del TUB, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli artt. 4, par. 1, comma 1, e 5-bis del reg. (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative;

b) nei confronti dei gestori in caso di violazione dell'art. 35-duodecies e dell'art. 4, par. 1, comma 1, del regolamento di cui alla lett. a), e delle relative disposizioni attuative (10).

3. Si applica l'art. 188, comma 2-bis (11).

4. Salvo quanto previsto dall'art. 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli artt. 6, 10, 11 e 16 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (12).

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 4.1, lett. a, d.lg. 27 gennaio 2010, n. 27.

(2) Le parole da «da euro trentamila» fino a «determinabile» sono state così sostituite alle precedenti «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» dall'art. 1.1, lett. f, n. 1, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

(3) Le parole «55-ter, 55-quater, 55-quinquies;» sono state inserite dall'art. 2.7, d.lg. 16 novembre 2015, n. 181. In base all'art. 3.2, d.lg. cit., tali disposizioni si applicano «alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa avviate successivamente alla sua entrata in vigore».

(4) Le parole «e dell'art. 32-quater, commi 1 e 3,» sono state soppresse dall'art. 1.1, lett. f, n. 2, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

(5) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 5.4, lett. a, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(6) Comma inserito dall'art. 7.2, lett. b, d.lg. 4 marzo 2014, n. 44, e successivamente abrogato dall'art. 5.4, lett. b, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(7) Comma così sostituito dall'art. 5.4, lett. c, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(8) Comma inserito dall'art. 7.2, lett. c, d.lg. 4 marzo 2014, n. 44, e successivamente così sostituito dall'art. 5.4, lett. d, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 1.1, lett. f, n. 3, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

(10) Comma inserito dall'art. 1.4, d.lg. 7 maggio 2015, n. 66.

(11) Comma così sostituito dall'art. 5.4, lett. e, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(12) Comma così sostituito dall'art. 5.4, lett. f, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

190-bis. Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari. — 1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli artt. 188, 189 e 190, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti

del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai

sensi degli artt. 7, comma 2, e 12, comma 5-*bis*;

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'art. 6, commi 2-*septies*, 2-*octies*, 2-*novies*, o dell'art. 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'art. 194-*quater* da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 194-*bis*, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione

amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (1), del d.lg. 7 settembre 2005, n. 209 (2), o presso fondi pensione.

3-*bis*. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 194-*bis*, applicano la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata, due o più volte negli ultimi dieci anni, l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni (3).

4. Si applica l'art. 188, commi 2 e 2-*bis* (4).

(1) In *Leggi coll. XVII, 1*.

(2) In *Leggi coll. VIII, 3*.

(3) Comma inserito dall'art. 1.1, lett. g, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

(4) Articolo inserito dall'art. 5.5, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

191. Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita. — 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'art. 94, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro.

2. Chiunque viola gli artt. 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97 e 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli artt. 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 99, comma 1, lett. a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.

3. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'art. 98-*ter*, comma 1, è

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

4. Chiunque viola l'art. 98-*ter*, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-*quater*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un

ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'art. 101 commessa nell'ambito di un'offerta di OICVM.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lett. a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

6. Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano gli artt. 188, comma 2-bis, e 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis.

(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 1.1, lett. h, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

194-bis. Criteri per la determinazione delle sanzioni. — 1. Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni

(1) previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) gravità e durata della violazione;
- b) grado di responsabilità;
- c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i promotori finanziari nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

8. Salvo quanto previsto dall'art. 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli artt. 6, 10, 11 e 16 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (1).

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi (2).

(1) Le parole «del tipo e» erano state inserite dall'art. 1.11, d.lg. 15 febbraio 2016, n. 25. Successivamente le parole «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni» sono state così sostituite

Addenda

alle precedenti «Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie» dall'art. 1.1, lett. i, n. 1, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

(2) Articolo inserito dall'art. 5.14, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72. La lett. h-bis) è stata aggiunta successivamente dall'art. 1.1, lett. i, n. 2, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

194-quater. Ordine di porre termine alle violazioni. — 1. La Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, per le violazioni delle norme previste dagli artt. 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3 (1) [...] (2) e delle relative disposizioni attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater (3) quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, possono

applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l'adempimento.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo (4).

(1) Le parole «98-ter, commi 2 e 3» sono state inserite dall'art. 1.1, lett. l, n. 1, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

(2) Le parole «115-bis» sono state soppresse dall'art. 1.12, d.lg. 15 febbraio 2016, n. 25.

(3) Le parole «e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater» sono state inserite dall'art. 1.1, lett. l, n. 2, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

(4) Articolo inserito dall'art. 5.14, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

194-septies. Dichiarazione pubblica. — 1. 1. Per le violazioni delle norme previste dagli artt. 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, 115-bis, e delle relative disposizioni attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater, quando esse siano connotate da scarsa

offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile (1).

(1) Articolo inserito dall'art. 1.1, lett. m, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

195-bis. Pubblicazione delle sanzioni. — 1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o [...] (1) della Consob, in conformità alla normativa europea di riferimento (2). Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione

della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento,

ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione [...] (3).

2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (4), la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, e la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno (5).

3-bis. La Banca d'Italia o la Consob escludono la pubblicità del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:

a) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;

b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore (6).

(1) Le parole «nel Bollettino» sono state soppresse dall'art. 1.14, d.lg. 15 febbraio 2016, n. 25.

(2) Le parole «, in conformità alla normativa europea di riferimento» sono state inserite dall'art. 1.14, d.lg. 15 febbraio 2016, n. 25.

(3) Le parole «, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti» sono state soppresse dall'art. 1.1, lett. n, n. 1, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

(4) In *Leggi coll. II*, 3.

(5) Articolo inserito dall'art. 5.16, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1.1, lett. n, n. 2, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

195-ter. Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate (1). —

1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli artt. 189, 190 e 190-bis e 194-*quater*, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse (2).

1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM (3).

(1) Rubrica così sostituita alla precedente «Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate» dall'art. 1.1, lett. o, n. 1, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

(2) Articolo inserito dall'art. 5.16, d.lg. 12 maggio 2015, n. 72.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1.1, lett. o, n. 2, d.lg. 18 aprile 2016, n. 71.

XXII. FALLIMENTO

XXII. 1.

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267. — *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa* (1).

40. Nomina del comitato. — 1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'art. 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del

curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

4. La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.

5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente (2).

6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'art. 28, previa comunicazione al giudice delegato (3).

(1) G.U., 6 aprile 1942, n. 81.

(2) Comma inserito dall'art. 6.1, lett. a, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. in l. 30 giugno 2016, n. 119.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 38, d.lg. 9 gennaio 2006, n. 5.

95. Progetto di stato passivo e udienza di discussione. — 1. Il curatore esamina le domande di cui all'art. 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui

sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il

fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'art. 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza (1).

3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti,

compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. **In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi (2).**

4. Il fallito può chiedere di essere sentito.

5. Delle operazioni si redige processo verbale (3).

(1) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 17.1, lett. f, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

(2) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 6.1, lett. b, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. in l. 30 giugno 2016, n. 119.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 80, d.lg. 9 gennaio 2006, n. 5.

104-ter. Programma di liquidazione. — 1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, **e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento (1)**, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. **Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore (2) (3).**

2. Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'art. 104-bis;

b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;

d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti (3);

f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo (4).

3. Il termine di cui alla lett. f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine (5).

4. Il curatore, **fermo restando quanto disposto dall'art. 107 (6)**, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti **o società specializzate (7)** alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.

5. Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato. [...] (8).

6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai

commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

7. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

8. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai

creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore (9).

9. Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi (10).

10. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 110, primo comma (11).

(1) Le parole «e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,» sono state inserite dall'art. 6.1, lett. a, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.3, d.l. cit., tali disposizioni «si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

(2) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 6.1, lett. a, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.3, d.l. cit., tali disposizioni «si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

(3) Comma sostituito dall'art. 7.1, lett. a, d.lg. 12 settembre 2007, n. 169.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 6.1, lett. b, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.3, d.l. cit., tali disposizioni «si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

(5) Comma inserito dall'art. 6.1, lett. c, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.3, d.l. cit., tali disposizioni «si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

(6) Le parole «, fermo restando quanto disposto dall'art. 107,» sono state inserite dall'art. 6.1, lett. d, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.3, d.l. cit., tali disposizioni «si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

(7) Le parole «o società specializzate» sono state inserite dall'art. 6.1, lett. d, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.3, d.l. cit., tali disposizioni «si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

(8) Il periodo «L'approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi della presente legge per l'adozione di atti o l'effettuazione di operazioni inclusi nel programma» è stato soppresso dall'art. 7.1, lett. b, d.lg. 12 settembre 2007, n. 169.

(9) Articolo inserito dall'art. 91, d.lg. 9 gennaio 2006, n. 5.

(10) Comma aggiunto dall'art. 7.1, lett. c, d.lg. 12 settembre 2007, n. 169.

(11) Comma aggiunto dall'art. 6.1, lett. e, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.3, d.l. cit., tali disposizioni «si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». L'ultimo periodo è stato aggiunto successivamente dall'art. 6.1, lett. c, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. in l. 30 giugno 2016, n. 119.

110. Procedimento di ripartizione. — 1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97 o nel

diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione

delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 51 (1). **Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'art. 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'art. 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'art. 98 (2).**

2. Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'art. 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata (3).

3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato (4) contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36 (5).

4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione; **non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma (6).** Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate (7).

(1) Periodo aggiunto dall'art. 8.1, lett. a, d.lg. 12 settembre 2007, n. 169.

(2) I periodi da «Nel caso in cui siano in corso» fino a «98» sono stati aggiunti dall'art. 6.1, lett. c-bis, n. 1, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. in l. 30 giugno 2016, n. 119.

(3) Comma così sostituito dall'art. 17.1, lett. l, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

(4) Le parole «al giudice delegato» sono state inserite dall'art. 8.1, lett. c, d.lg. 12 settembre 2007, n. 169.

(5) Le parole «ai sensi dell'art. 36» sono state così sostituite alle precedenti «nelle forme di cui all'art. 26» dall'art. 8.1, lett. c, d.lg. 12 settembre 2007, n. 169.

(6) Le parole da «; non si fa luogo ad accantonamento» fino a «comma» sono state aggiunte dall'art. 6.1, lett. c-bis, n. 2, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. in l. 30 giugno 2016, n. 119.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 98, d.lg. 9 gennaio 2006, n. 5.

163. Ammissione alla procedura e proposte concorrenti (1). — 1. Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162,

commi primo e secondo (2), con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove

siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

2. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

1) delega un giudice alla procedura di concordato;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre **centoventi** (3) giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi (4);

3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli artt. 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma (5);

4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (6).

3. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173, primo comma (7) (8).

4. Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della

domanda di cui all'art. 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'art. 161, secondo comma, lett. a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'art. 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano (9).

5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'art. 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione (9).

6. I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe (9).

7. Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'art. 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi (9).

Addenda

(1) Le parole «e proposte concorrenti» sono state aggiunte dall'art. 3.1, lett. a, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.1, d.l. cit., tali disposizioni «(...) si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

(2) Le parole «ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, commi primo e secondo,» sono state così sostituite alle precedenti «verificata la completezza e la regolarità della documentazione» dall'art. 12.5, lett. a, d.l.g. 12 settembre 2007, n. 169.

(3) La parola «centoventi» è stata così sostituita alla precedente «trenta» dall'art. 3.1, lett. b, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.1, d.l. cit., tali disposizioni «(...) si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

(4) Numero inserito dall'art. 6.1, lett. d, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. in l. 30 giugno 2016, n. 119.

(5) Le parole da «pari al 50 per cento» fino alla fine del numero sono state così sostituite alle precedenti «che si presume necessaria per l'intera procedura» dall'art. 12.5, lett. b, d.l.g. 12 settembre 2007, n. 169.

(6) Numero aggiunto dall'art. 4.1, lett. c, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.1, d.l. cit., tali disposizioni «(...) si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

(7) Le parole «primo comma» sono state così sostituite alle precedenti «quarto comma» dall'art. 12.5, lett. c, d.l.g. 12 settembre 2007, n. 169.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 2.1, lett. f, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80. Le disposizioni di questo articolo si applicano «ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto»: v. art. 2.2-*bis* del medesimo d.l. n. 35/2005.

L'art. 17.2-*bis*, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall'art. 1.19, n. 3, lett. b, l. 24 dicembre 2012, n. 228, così dispone: «Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 163 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 8 del d.l.g. 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».

(9) Comma aggiunto dall'art. 3.1, lett. c, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.1, d.l. cit., tali disposizioni «(...) si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

175. *Discussione della proposta di concordato.* — 1. Nell'adunanza dei

creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'art. 163, comma quarto (1).

2. (2).

3. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti

concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti (3).

4. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

5. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito (4).

(1) Le parole «e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'art. 163, comma quarto» sono state aggiunte dall'art. 3.4, lett. a, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.1, d.l. cit., tali disposizioni «(...) si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Addenda

(2) Comma inserito dall'art. 15.1, d.lg. 12 settembre 2007, n. 169 e successivamente soppresso dall'art. 3.4, lett. b, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.1, d.l. cit., tali disposizioni «(...) si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Si riporta, di seguito, il testo del secondo comma dell'art. 175, come modificato dall'art. 6.1, lett. e, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. in l. 30 giugno 2016, n. 119, che ha aggiunto l'ultimo periodo:

«La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto. Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza».

(3) Comma così sostituito dall'art. 3.4, lett. c, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.1, d.l. cit., tali disposizioni «(...) si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

(4) Comma aggiunto dall'art. 3.4, lett. d, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132. In base all'art. 23.1, d.l. cit., tali disposizioni «(...) si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».